

Delibera n° 1990

Estratto del processo verbale della seduta del
26 ottobre 2018

oggetto:

L 38/2001, ART 8 - LR 26/2007, ART 19. CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL'USO DELLA LINGUA SLOVENA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. COSTITUZIONE DELLA RETE PER LO SLOVENO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E RIPARTO DELLE RELATIVE RISORSE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia”, e in particolare l’articolo 8, che disciplina l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, e in particolare gli articoli 9 e 15 relativi all’uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche della Regione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, concernente l’approvazione della tabella dei Comuni del Friuli Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell’articolo 4 della legge 38/2001;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015) che autorizza la Regione a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, recante “Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena” ed in particolare gli articoli 19 e 19 bis che disciplinano l’utilizzo dei contributi annui statali per l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, prevedendo che il riparto delle risorse disponibili relative alle annualità 2015 e seguenti sia definito, anche su base pluriennale, dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all’art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

CONSIDERATO che ai fini della suddetta ripartizione dei fondi di cui all’articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena con Determinazione n. 2 del 13 novembre 2015 ha individuato come prioritaria la costituzione di una Rete per l’uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia con la Regione, nella fattispecie l’Ufficio centrale per la lingua slovena, in qualità di ente capofila;

ATTESO che il medesimo Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, con successiva Determinazione n. 1 del 12 giugno 2018, ha fornito le indicazioni per l’individuazione dei soggetti facenti parte della Rete, fornendo altresì indicazioni in merito al riparto delle risorse annualmente disponibili per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 38/2001, quantificando nell’importo di 40.000,00 euro il contributo massimo da assegnare a ciascuna unità di sportello linguistico - intesa come costo di personale adeguatamente qualificato in campo linguistico per attività di front e back office, nonché per costi di traduzione e interpretazione, anche mediante il ricorso a professionalità esterne - e individuando nella percentuale del 60 % la quota di risorse disponibili annualmente da destinare agli enti aderenti alla rete ai fini dell’attuazione dell’articolo 8 della L.38/2001. Il Comitato ha altresì proposto che le rimanenti risorse siano destinate prioritariamente alla copertura dei costi di funzionamento dell’Ufficio regionale e degli sportelli costituiti nell’ambito dell’Amministrazione regionale nonché, per la parte residuale, all’attuazione di progetti specifici per l’attuazione del diritto all’uso pubblico della lingua slovena nelle amministrazioni locali del Friuli Venezia Giulia, prevedendo che tali progetti possano essere presentati dall’Amministrazione regionale e dagli altri enti aderenti alla Rete nonché da altri soggetti non aderenti alla Rete (amministrazioni pubbliche e concessionari di pubblici servizi operanti nell’ambito del territorio di insediamento della minoranza slovena);

ATTESO altresì che il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, nella medesima Determinazione n. 1 del 12 giugno 2018, ha ritenuto che l’attivazione nel territorio della

Val Canale degli sportelli linguistici debba tenere conto della situazione quadrilingue dell'area indicata, e pertanto anche in attuazione dell'articolo 5 della L. 38/2001 i medesimi siano attivati in modalità plurilingue;

RILEVATA l'opportunità che la costituzione di detta Rete avvenga comunque nel rispetto delle diverse sensibilità presenti nel territorio e ricercando la più ampia condivisione con le amministrazioni pubbliche coinvolte prevedendone l'adesione volontaria, da formalizzare mediante stipula di apposita convenzione;

RAVVISATA pertanto la necessità di individuare un elenco di soggetti da inserire nella Rete, dando contestualmente mandato alla Direzione centrale competente di tramettere agli stessi formale invito di adesione;

CONSIDERATO che il suddetto articolo 19 della LR 26/2007 prevede espressamente la possibilità di ripartire le risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 38/2001 su base pluriennale e che nell'esercizio in corso vi è la disponibilità di fondi precedentemente introitati dalla Regione e non ancora utilizzati, grazie in particolare alla decisione assunta con il parere favorevole della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di destinare una parte consistente della quota di accantonamento individuata ai sensi dell'art. 18 ante della L.R. 26/2007 per garantire un impegno pluriennale dei fondi destinati al funzionamento della Rete;

DATO ATTO che l'Amministrazione Regionale ha provveduto ad illustrare alle amministrazioni pubbliche locali interessate le modalità di attuazione della Rete in due distinti incontri tenutisi rispettivamente a Udine l'11 ottobre 2018 e a Trieste il 17 ottobre 2018;

RITENUTO pertanto, di:

- recepire le indicazioni espresse nella suddetta determinazione n. 1 del 12 giugno 2018 del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e di predisporre l'elenco di soggetti da inserire nella Rete, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2007, come da Allegato A al presente atto deliberativo di cui va a costituire parte integrante e sostanziale;
- recepire le indicazioni del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena espresse nella medesima determinazione n. 1 del 12 giugno 2018 relativamente al piano di riparto delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 38/2001, quantificando nell'importo di 40.000,00 euro il contributo da assegnare a ciascuna unità di sportello linguistico - intesa come costo di personale adeguatamente qualificato in campo linguistico per attività di front e back office, nonché per costi di traduzione e interpretazione, anche mediante il ricorso a professionalità esterne –
- individuare nella percentuale del 60% la quota di risorse disponibili annualmente da destinare agli enti aderenti alla rete ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 della L.38/2001 prevedendo che le rimanenti risorse siano destinate prioritariamente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio regionale e degli sportelli costituiti nell'ambito dell'Amministrazione regionale nonché, per la parte residuale, all'attuazione di progetti specifici per l'attuazione del diritto all'uso pubblico della lingua slovena nelle amministrazioni locali del Friuli Venezia Giulia, i quali possono essere presentati dall'Amministrazione regionale e dagli altri enti aderenti alla Rete nonché da altri soggetti non aderenti alla Rete (amministrazioni pubbliche e concessionari di pubblici servizi operanti nell'ambito del territorio di insediamento della minoranza slovena);
- approvare lo schema di Convenzione per l'adesione alla Rete per l'uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione come da Allegato B al presente atto deliberativo di cui va a costituire parte integrante e sostanziale, fatte salve le modifiche e le integrazioni necessarie od opportune, con esclusione di altre modifiche sostanziali rispetto allo schema stesso.

- stabilire che la concessione dei suddetti contributi destinati alle attività di sportello linguistico sia subordinata alla stipula, da parte dell'ente interessato singolarmente o in qualità di ente capofila nel caso di sportelli linguistici attuati in forma associata tra più enti, della Convenzione di adesione alla Rete e prevedendo che il contributo possa essere rideterminato o revocato in caso di recesso dalla Convenzione medesima;
- dare mandato alla direzione centrale competente di provvedere ai necessari atti amministrativi e contabili ai fini della stipula delle suddette convenzioni e dell'adozione degli atti pluriennali della spesa compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2018;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018–2020);

VISTO il DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2007, l'elenco di soggetti che possono essere inclusi nella Rete per l'uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione con il relativo piano triennale di riparto delle risorse attualmente disponibili per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 38/2001, così come indicato nell'Allegato A al presente atto deliberativo di cui va a costituire parte integrante e sostanziale.
2. È approvato lo schema di Convenzione per l'adesione alla Rete per l'uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione di cui all'Allegato B al presente atto deliberativo di cui va a costituire parte integrante e sostanziale, fatte salve le modifiche e le integrazioni necessarie od opportune, con esclusione di altre modifiche sostanziali rispetto allo schema stesso.
3. Si dà mandato alla Direzione centrale competente di provvedere ai necessari atti amministrativi e contabili ai fini della stipula delle suddette convenzioni e dell'adozione degli atti pluriennali della spesa compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica. Con i decreti di concessione sono disposte le modalità di erogazione dei contributi e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. La concessione dei contributi di cui al punto 1 del presente atto deliberativo è subordinata alla stipula, da parte dell'ente interessato singolarmente o in qualità di ente capofila nel caso di sportelli linguistici attuati in forma associata tra più enti, della Convenzione di adesione alla Rete.

IL VICEPRESIDENE

IL SEGRETARIO GENERALE